

# COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

Comando di Polizia Municipale

Rep. n. 188 del 23/11/2017

**CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA,  
MANTENIMENTO, STERILIZZAZIONE E CURE MEDICHE  
CANI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO DI CINISI.**

**Codice CIG: Z5D202BF8E**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventitré** del mese di **novembre**, nei  
locali comunali

**TRA**

**il Comune di Cinisi**, cod. fisc. 80017500820, rappresentato dal Commissario  
Tommaso Chirco, nato a Cinisi, il 30/10/1954, quale Comandante F.F. della  
Polizia Municipale di Cinisi, giusta nomina con determina sindacale n. 24 del  
05/10/2017,

**e**

**la sig.ra Vaglica Francesca**, nata a San Giuseppe Jato (Pa), il 28/09/1957,  
c.f. VGLFNC57P68H933D, titolare della ditta omonima con sede in Carini,  
Via Gorizia n. 69, P. IVA n. 05078740825, in possesso dell'Autorizzazione  
Sanitaria n. 5693/05, è stipulata la presente "**Convenzione**", alla quale si

**PREMETTE**

**Che** la L.r. n.15 del 03 luglio 2000, emanata in attuazione della L. 14 agosto  
1991, n.281, ha regolato la materia in ordine alla prevenzione del randagismo,  
statuendo allo scopo le specifiche competenze dei comuni;

**Che** il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, ha

emanato il regolamento esecutivo di cui all'art. 4 della L.r. 03 luglio 2000, n.15, "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**Che** la direttiva dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 12/06/2009, avente per oggetto "Controllo del randagismo, misure a tutela dell'incolumità pubblica", al punto 1 obbliga i Comuni, ai sensi della L.r. n.15 del 03/07/2000, a provvedere direttamente o in convenzione alla cattura dei cani vaganti nel territorio con modalità che ne salvaguardino l'incolumità;

**Che**, a tal fine, con determina n. 1026 del 14/09/2017, si decideva di avviare un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure mediche dei cani vaganti nel territorio comunale.

**Che** con determina a contrarre n. 1153 dell'11/10/2017, esecutiva a termine di legge, si decideva di affidare il servizio di cui sopra mediante procedura negoziata e veniva invitata l'unica ditta che ha fatto pervenire per tempo la propria disponibilità alla negoziazione di detto servizio.

**Che** con determina n. 1242 del 30/10/2017, esecutiva a termine di legge, il servizio in argomento veniva aggiudicato alla ditta Vaglica Francesca, con sede in Carini (Pa), Via Gorizia n.69, che ha offerto un ribasso medio del 10% sul totale della prestazione.

**Che** la presente convenzione viene stipulata sotto la condizione risolutiva dell'esito positivo della verifica del casellario giudiziale e della regolarità fiscale.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ART. 1**

Con la presente *Convenzione*, il Comune di Cinisi affida alla ditta “**Vaglica Francesca**” con sede in Carini – via Gorizia n. 69, P. IVA n. 05078740825, in possesso dell'Autorizzazione Sanitaria n. 5693/05, il servizio di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio di Cinisi, che presentano pericolosità per l'incolumità e la salute pubblica.

La ditta si impegna ad assolvere i compiti di cui al presente articolo 1, nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:

### **Art. 2 -Struttura di ricovero dei cani catturati/prelevati**

La struttura ove verranno ricoverati i cani catturati/prelevati deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività, rilasciata dall'Assessorato regionale per la sanità, ai sensi dell'art.12 della L.R. 3.7.2000, n.15.- La struttura deve essere attrezzata con sala operatoria per la sterilizzazione e la cura dei cani catturati/prelevati, ambulatorio e locali di degenza per il controllo e l'accudimento degli animali.- All'interno della struttura dovrà operare un medico veterinario libero professionista, convenzionato con la struttura stessa, per effettuare le prestazioni sanitarie previste dalla legge e dal presente capitolato.-

### **Art.3 - Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio verrà espletato in conformità alle disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamentari in materia, nonché in conformità alle specifiche ulteriori prescrizioni di seguito indicate:

a) Il trasporto dei cani catturati/prelevati, dal territorio comunale alla sede del canile, deve avvenire con l'ausilio di automezzo specificamente attrezzato ed

autorizzato a tal scopo dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.-

b) L'intervento di cattura/prelevamento deve essere effettuato entro 30 minuti dal ricevimento della segnalazione - che potrà avvenire anche per via telefonica - da parte degli operatori del Corpo di Polizia Municipale di Cinisi.-

A tal fine la ditta aggiudicataria deve garantire la continua reperibilità telefonica per 24 ore al giorno e per tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.- Nel caso in cui vi sia un effettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità, o nel caso in cui l'animale presenti gravi segni di malattie contagiose, la cattura deve avvenire al più presto possibile e, in ogni caso, entro 30 minuti dal ricevimento della segnalazione.-

c) Per ogni cane catturato deve essere predisposta, a cura della ditta aggiudicataria, una scheda - in triplice copia - con i dati identificativi dell'animale (razza, sesso, colore del manto, etc.).- La scheda deve recare la firma e il timbro dello/degli operatore/i del Corpo di Polizia Municipale che ha/hanno assistito alle operazioni di cattura.- Una copia della scheda deve essere tempestivamente trasmessa, a cura della ditta aggiudicataria, al competente servizio comunale.- Le altre due copie della scheda saranno trattenute una dal Corpo di Polizia Municipale e l'altra dalla ditta aggiudicataria.-

d) Trascorsi dieci giorni dalla cattura/prelevamento, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe e non siano stati reclamati, possono essere ceduti gratuitamente ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli e diano garanzia di assistenza, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione tramite microchip,

presso il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.-

e) Trascorso il termine predetto i cani che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, devono essere sottoposti alla sterilizzazione, all'identificazione tramite microchip presso il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente e, infine, rimessi in libertà (non prima che siano trascorsi almeno sette giorni dalla sterilizzazione) nel territorio del Comune di Cinisi, dietro preventivo parere dello stesso Servizio veterinario.-

f) Sono poste a carico del proprietario, ove identificato e non rientrante tra i soggetti indicati nell'art.14, comma 7, della citata L.R. n.15/2000, tutte le spese relative alla cattura/prelevamento, al mantenimento e alle cure mediche dell'animale, nel rispetto delle disposizioni e procedure contenute nell'art.4 del D.P.R.S. 12.1.2007, n.7.- La ditta appaltatrice provvede a far pagare all'interessato le somme dovute, calcolandole sulla base delle tariffe indicate nel predetto art.4 del D.P.R.S. 12.1.2007, n.7, con la precisazione che nella definizione "*ogni altra terapia specialistica*" devono intendersi inclusi, tra l'altro, i costi dei farmaci/vaccini e degli eventuali esami diagnostici, che pertanto rimangono anch'essi a carico del proprietario del cane.- In tal caso il Comune liquiderà alla ditta aggiudicataria soltanto l'eventuale differenza risultante dall'applicazione delle predette tariffe rispetto ai corrispettivi previsti dal presente capitolato.-

Per quanto riguarda l'accudimento degli animali durante il periodo di ricovero/degenza e per le altre incombenze di natura sanitaria conseguenti alla cattura/prelevamento dell'animale si applicano le sotto indicate statuizioni

contenute nell'art.4 dell'allegato III al D.P.R.S. 12.1.2007, n.7.- Pertanto, la

ditta appaltatrice del servizio dovrà svolgere anche le seguenti attività:

a) garantire il benessere dei cani ospitati;

b) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;

c) comunicare al servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;

d) fornire, al servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento della anagrafe canina informatizzata;

e) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;

f) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;

g) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;

h) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli;

i) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;

l) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;

m) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

n) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;

o) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla tolettatura;

p) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;

q) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;

#### **Art.4 - Durata Convenzione /Corrispettivi dovuti**

La durata della presente *Convenzione* è da intendersi a decorrere dalla data di stipula della presente, per anni 2 (due) e comunque fino ad esaurimento della somma impegnata; e potrà essere comunque prorogata, assunto il relativo impegno, per ulteriori mesi 6(sei).

Il Comune si riserva di verificare con propri mezzi la congruità della prestazione al fine di valutare l'efficienza e la corretta applicazione della presente *Convenzione*.

Il Comune di Cinisi si impegna a finanziare il servizio sopra descritto con fondi del proprio bilancio

Per l'espletamento del servizio sono dovuti alla ditta aggiudicataria i corrispettivi indicati di seguito:

Come da offerta unica percentuale su totale delle prestazioni, pari a € **204,00** presentata e sottoscritta in sede di gara, che comprende la cattura, sterilizzazione e il mantenimento giornaliero, il costo complessivo per detti servizi è decurtato del **10%** , pari all'offerta presentata in sede di gara;

In caso di prelevamento di cuccioli abbandonati il predetto corrispettivo si intende complessivamente riferito a tutti i cuccioli prelevati, a prescindere dal loro numero, e non ad ogni singolo animale.- In caso di mancata cattura del cane per fatto non imputabile alla ditta (ad esempio perché il cane non si trova più nel posto segnalato o perché è già dotato di microchip in quanto rimesso in libertà come cane sprovvisto di proprietario), il corrispettivo per l'intervento richiesto ed effettuato è ridotto del 30%.-

Smaltimento per decesso € **125,00** per ogni cane deceduto.-

e) Trasporto dal canile al territorio comunale e remissione in libertà del cane sterilizzato: **GRATIS**.

Gli importi sopracitati si intendono iva esclusa.

Nel caso in cui l'animale durante il periodo di ricovero dovesse essere restituito al legittimo proprietario, affidato o ceduto a terzi, la spesa per il mantenimento verrà ridotta in proporzione percentuale per i giorni di effettivo ricovero. In tale ipotesi il comune attiverà l'azione di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario per il recupero delle somme anticipate.

Relativamente ai farmaci/vaccini che dovesse rendersi necessario somministrare agli animali, o agli eventuali esami diagnostici da effettuare, si stabilisce, risultando impossibile una preventiva determinazione della relativa spesa per singolo animale e allo scopo di consentire al Comune di poter effettuare ogni eventuale controllo, quanto segue:

- Ove si sia reso necessario somministrare farmaci agli animali, o eseguire esami diagnostici, tali circostanze devono risultare da apposita motivata certificazione - da allegare alla relativa fattura - rilasciata dal medico veterinario convenzionato con la struttura.-

- Nella certificazione deve essere contenuto l'elenco dettagliato, con l'indicazione del nome e del relativo costo unitario, di ciascun farmaco somministrato all'animale, o di eventuali esami diagnostici resisi necessari.-I prezzi dei farmaci e degli esami diagnostici non sono soggetti al ribasso d'asta.-

L'importo presunto dell'appalto viene determinato in euro 39.000,00, IVA compresa.-

Il suddetto importo viene indicato al solo fine di stabilire, in via assolutamente presunta, la spesa e l'importo contrattuale.- Pertanto, la ditta aggiudicataria:

- non avrà nulla a pretendere nel caso in cui la somma degli importi dei

corrispettivi relativi alle singole prestazioni effettuate nell'anno, dovesse risultare inferiore agli importi presunti su indicati;

- resta obbligata ad effettuare tutti gli interventi richiesti dal Comune, anche nel caso in cui la somma degli importi dei corrispettivi relativi alle singole prestazioni effettuate nell'anno dovesse superare gli importi presunti su indicati.

#### **Art.5 - Pagamento delle prestazioni/Penalità**

Le prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria saranno liquidate e pagate, previa verifica della loro regolare esecuzione, con determinazione del responsabile del servizio, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.- La spesa relativa a ogni singolo cane catturato e ricoverato potrà essere fatturata soltanto dopo la reimmissione in libertà, l'affidamento o il decesso dell'animale.-

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione di cui al precedente art.3, comma 1, lettera b), sarà applicata, previa formale contestazione, una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, restando a totale carico della ditta aggiudicataria eventuali responsabilità che dovessero scaturire dalla mancata o ritardata effettuazione dell'intervento.-

#### **Art.6 - Trattamento e tutela dei lavoratori dipendenti**

La ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel periodo in cui si svolge il servizio.-

L'appaltatore si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti

collettivi relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.-

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutta la durata dell'appalto, anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse, e indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

L'appaltatore dovrà, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.-

#### **Art.7 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a) Produrre, a titolo di cauzione definitiva polizza fideiussoria in relazione all'importo contrattuale.

a) La fornitura dei mezzi, del personale e delle attrezzature necessarie alla tipologia dei servizi, tali da assicurare la migliore esecuzione ed il normale e ininterrotto svolgimento degli stessi, con particolare riguardo alla sicurezza fisica dei lavoratori.-

b) La prevenzione dalle malattie e dagli infortuni, con l'adozione di ogni necessario accorgimento per garantire l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro, essendo l'appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme vigenti in materia nel periodo di esecuzione del servizio.-

c) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione del servizio venissero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone animali e/o cose, restando libera e indenne l'amministrazione comunale.-

d) Le spese di contratto e quelle accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del contratto e degli eventuali atti complementari.-

e) Ogni altro onere inerente e conseguente derivante dall'esecuzione del servizio appaltato.-

#### **Art.8 - Norma di rinvio/Controversie**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti che regolano la materia ed in particolare alla legge regionale n.15 del 03 luglio 2000 e al decreto Presidenziale Regione Sicilia n. 7 del 12 gennaio 2007.

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Palermo.-

- dal momento della chiamata, che sarà cura del Comando della Polizia Municipale , ed entro le successive 24 ore, dovrà essere catturato il cane, salvo i casi in cui vi sia un effettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità, o che l'animale presenti gravi segni di malattie contagiose verso altri animali o persone, nel qual caso la cattura dovrà essere immediata.

- Per ogni cane catturato, dovrà essere predisposta, a cura della ditta, una scheda con i dati identificativi dell'animale, razza, colore del manto, etc... che dovrà essere regolarmente timbrata dal Comando della Polizia Municipale.

Una copia della suddetta scheda sarà trasmessa all'ufficio comunale preposto al servizio, una copia verrà trattenuta dal Comando della Polizia Municipale locale ed una copia per la ditta.

#### **Art. 9- Imposta di bollo**

L'imposta di bollo viene assolta con il deposito da parte dell'appaltatore di n.4 contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 ciascu-

no, che vengono apposte sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti dell'ufficio.

**Art. 10 - Modalità di stipula del contratto**

Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica come sancito dall'art. 32, co.14 del D.Lgs. n.50/2016.

**Art.11- Registrazione**

La presente convenzione, avendo per oggetto solo operazioni soggette ad IVA, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, come sancito dall'art. 5, 2° co., del D.P.R. n.131/1986.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Per il Comune:** Il Comandante P.M. F.F. *Comm. Tommaso Chirco* mediante firma digitale

**Per la Ditta:** *Vaglica Francesca* mediante firma digitale